



NOTA OPERATIVA N. 6/2025

OGGETTO: *L'Organo di revisione nelle società di capitali e negli enti del Terzo Settore: nomina, compiti, doveri e responsabilità.*

1. Introduzione

La presente Nota Operativa descrive la nomina, la revoca, gli adempimenti, le responsabilità e i doveri dell'Organo di Revisione legale nelle società di capitali e negli enti del Terzo Settore.

Il D. Lgs. n. 39/2010, in attuazione della Direttiva 2006/43/CE c.d. "***Direttiva di revisione***", ha operato una riforma in tema di revisione legale dei conti, riunendo in un unico gruppo di norme tutte le disposizioni che risultavano precedentemente frammentate in diversi testi di legge.

I revisori, siano essi singoli professionisti o società di revisione, devono necessariamente essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

La nomina del revisore legale per le società per azioni è disciplinata dall'articolo 2409-*bis* c.c., per le società a responsabilità limitata dall'articolo 2477, mentre per gli enti del Terzo Settore dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Come verrà meglio precisato in seguito, dopo l'introduzione del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I. I.), all'Organo di revisione legale dei conti è stato inoltre affidato il compito di:

- a) controllare l'assetto organizzativo, per prevenire la crisi d'impresa;
- b) monitorare la liquidità di cassa (almeno ogni sei mesi);
- c) controllare gli indici/parametri fissati dallo stesso Codice della Crisi.

Nel decreto della crisi vengono individuati i criteri per identificare la sussistenza di una situazione di crisi definita come "*Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*".